



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO E
OSSERVATORIO DELLE ASSOCIAZIONI

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 18/06/2010

INDICE

TITOLO PRIMO - ALBO

Art. 1 – Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni

Art. 2 – Iscrizione

Art. 3 – Rinnovo

Art. 4 – Cancellazione

Art. 5 – Pubblicità del registro

TITOLO SECONDO – PARTECIPAZIONE

Art. 6 – Osservatorio delle Associazioni

TITOLO TERZO – SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 7 – Forme di sostegno economico

TITOLO QUARTO – CRITERI E REGOLAMENTO SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 8 – Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

TITOLO QUINTO

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO PRIMO – ALBO COMUNALE

Art. 1 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

1. Il Comune di San Pietro a Maida istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito chiamato "Albo".
2. L'Albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità, per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
3. L'Albo comprende:
 - a) Le organizzazioni di volontariato;
 - b) Le associazioni di promozione culturale e sociale;
 - c) Le associazioni sportive e dilettantistiche;
 - d) Le associazioni di promozione turistica;
 - e) Le associazioni ambientali e di salvaguardia dei beni culturali.
4. Le associazioni devono essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo.
5. Devono svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi.
6. Avere la sede od una sezione a San Pietro a Maida ovvero referenti locali.

Art. 2 - Iscrizione

1. All'Albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - Essere dotate di un atto costitutivo, codice fiscale e di uno Statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
 - Avere sede in San Pietro a Maida ed essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - Svolgere da almeno un sei mesi attività sul territorio comunale.
2. Non possono essere iscritti nel registro:
 - I partiti politici ed i movimenti ad essi collegati;
 - Le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - Le Cooperative.
3. L'iscrizione va richiesta su modulo predisposto indirizzato al Sindaco e/o all'Assessore delegato, firmato dal legale rappresentante dell'associazione.
L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito di determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale, previa verifica dei necessari requisiti.
4. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - Fotocopia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - Fotocopia attribuzione codice fiscale;
 - Una relazione sulle finalità dell'associazione con indicazione della sede sociale sul territorio, datata e firmata dal legale rappresentante o da una persona dallo stesso delegata;
 - Una copia dell'ultimo Bilancio Consuntivo dell'associazione.

Art. 3 - Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le associazioni che intendono rimanere iscritte all'Albo devono presentare la richiesta di rinnovo secondo il modulo prestampato dove verranno confermati i dati già comunicati all'atto dell'iscrizione o apportate le dovute modifiche (es. nuovo presidente, struttura sociale, nuovo indirizzo sede sociale..);
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4 - Cancellazione

1. La cancellazione dell'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - Su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - In caso di perdita accertata anche di uno dei requisiti di cui all'art. 2;
 - In caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 3;
2. L'ufficio invia comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 5 - Pubblicità del registro

1. L'Albo comunale può essere consultato tramite il sito internet del Comune di San Pietro a Maida;
2. L'Albo sarà visionabile presso il comune secondo la legge 241/90.

TITOLO SECONDO – PARTECIPAZIONE

Art. 6 - Osservatorio delle Associazioni

1. Per favorire la partecipazione delle associazioni alle scelte dell'Amministrazione Comunale, è istituito l'Osservatorio delle Associazioni, di seguito denominato "Osservatorio", con durata triennale.
2. L'Osservatorio è composto:
 - Dall'Assessore Delegato;
 - Da un Istruttore Amministrativo dell'ufficio cultura e, se ricorre il caso, un funzionario dell'ufficio Servizi Sociali;
 - Dal Presidente, o suo delegato, di ogni associazione regolarmente iscritta all'Albo.Il Sindaco o l'Assessore alla cultura, a loro discrezione, potranno intervenire alle riunioni.
3. Il Sindaco o l'Assessore Delegato convoca l'Osservatorio:
 - In seduta ordinaria: almeno due volte all'anno;
 - In seduta straordinaria: su propria iniziativa o qualora ne facciano richiesta almeno il 50% + 1 delle associazioni.
4. L'Osservatorio ha il compito di:
 - Coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte all'Albo e l'Amministrazione Comunale;
 - Elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni ed alle problematiche individuate dall'Osservatorio;

- Realizzare attività di monitoraggio nel settore di attività;
- Promuovere la ricerca e lo studio, anche tramite l'elaborazione di testi ed altri strumenti di divulgazione dei risultati, sulle tematiche di interesse dell'associazionismo.

TITOLO TERZO – SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 7 - Forme di sostegno economico

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte in autonomia od in collaborazione con il Comune o con il patrocinio del Comune;
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) Erogazione di contributi in denaro;
 - b) Fornitura di prestazioni e /o servizi;
 - c) L'uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.

L'uso di quanto stabilito dalla lettera c) è soggetto alla disciplina ed alle tariffe stabilite dal Comune, salve diverse disposizioni adottate dalla Giunta Comunale.

3. L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.
4. L'iscrizione all'Albo è titolo essenziale, per l'erogazione delle forme di sostegno.
5. Potranno essere erogati contributi economici straordinari ad associazioni extra territoriali non iscritte all'Albo di indicazione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, nell'ipotesi in cui la loro attività sia di interesse pubblico o di pubblica utilità (sociale, sanitaria, educativa, culturale, sportiva, ambientale ecc.) per San Pietro a Maida, o ricada in modo positivo su parte della popolazione o nel caso in cui trattasi di sovvenzione progetti internazionali a seguito di calamità naturali o eventi disastrosi.

TITOLO QUARTO – CRITERI E REGOLAMENTO SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 8 - Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

Per quanto concerne la modalità per la concessione di forme di sostegno economico alle associazioni si applicherà il regolamento già adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12/03/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO QUINTO

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie

1. Alla prima formazione dell'Albo, di cui al precedente articolo 2, si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le associazioni, gli Enti e gli altri organismi interessati saranno inviati a chiedere nei successivi trenta giorni, l'iscrizione all'Albo, depositando i documenti richiesti.
3. Nei trenta giorni successivi si provvederà agli adempimenti di cui al precedente art. 2, comma 3, iscrivendo l'associazione nell'apposito Albo e dandone comunicazione alla stessa.
4. Le associazioni che hanno in uso locali di proprietà comunale saranno inviati a regolarizzare la loro posizione, adeguandola al presente Regolamento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.